



Consiglio Nazionale delle Ricerche

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce

Tit. Cl. F.

**N. 0018166**

**28/03/2013**



## ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'Ente Parco Nazionale della Sila, nel seguito Ente Parco, partita IVA 02583110792, con sede in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), Via Nazionale, rappresentata dal Presidente, Prof.ssa Sonia Ferrari, per la carica ricoperta presso l'Ente Parco della Sila – di seguito denominato "Ente Parco".

### Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione



con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;


Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio,;
- c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

c) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

**L'Ente Parco** promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio e delle relative strutture educative, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale tale da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future;

– ai sensi del D.P.R. 14.11.2002 – allegato A, art. 2, rientra tra le priorità dell'Ente Parco la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare e di attività ricreative compatibili;

  2

- tra le finalità dell'Ente Parco vi è lo svolgimento di attività di informazione, conoscenza ed educazione ambientale.

**Considerato che:**

- la sinergia tra il CNR e l'Ente Parco può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per l'avanzamento conoscitivo e per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale del territorio dell'Ente Parco, nonché per la divulgazione di una consapevole cultura di rispetto e fruizione dei beni ambientali e naturali nella società e, in particolare, nelle giovani generazioni;
- l'Ente Parco dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche ambientali e naturali di interesse dell'Ente Parco;
- il CNR e l'Ente Parco possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e l'Ente Parco manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche ambientali e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- Il CNR e l'Ente Parco manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

***Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:***


**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**ART. 2**

Il CNR e l'Ente Parco, si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, a:

- promuovere programmi di collaborazione congiunta per approfondire le conoscenze sulle

 3

tematiche ambientali (protezione del territorio; geologia; idrologia; geotecnica; clima), forestali, agro-alimentari, naturalistiche (protezione e valorizzazione della biodiversità; sviluppo e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, forestali, e agricole; funzioni ecologiche; servizi ecosistemici) e quelle di ulteriore interesse dell'Ente Parco, con particolare riferimento al territorio del Parco;


- realizzare percorsi, laboratori e giornate didattiche per divulgare, in particolare fra i giovani, le tematiche di interesse (protezione del territorio; protezione e valorizzazione della biodiversità; geologia; idrologia; geotecnica; clima; sviluppo e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, forestali, e agricole; funzioni ecologiche; servizi ecosistemici), coinvolgendo prioritariamente le scuole, le associazioni e le cooperative sociali di giovani;
- svolgere attività di sperimentazione congiuntamente con scuole, promuovendo la diffusione delle conoscenze scientifiche, e la ricerca e lo sviluppo di metodologie a contenuti innovativi in materia ambientale, forestale e agro-alimentare;
- promuovere i risultati della collaborazione attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, stage e giornate studio;
- favorire lo scambio delle informazioni scientifiche e tecnologiche con Enti di Ricerca e Sviluppo, Università, organismi, associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali;
- impegnarsi reciprocamente, ove possibile, a reperire fondi regionali, nazionali e comunitari, pubblici e/o privati, per il finanziamento delle attività previste nel presente Accordo Quadro, anche mediante la partecipazione comune a bandi competitivi;
- concordare di svolgere le attività utili al raggiungimento delle finalità previste nel presente Accordo Quadro anche con la stipula di successive convenzioni o accordi operativi.

I risultati conseguiti nell'ambito delle iniziative che deriveranno dal presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta del CNR e dell'Ente Parco (salvo disposizioni specifiche di enti finanziatori) e potranno essere immediatamente utilizzate dal CNR e dall'Ente Parco per finalità di ricerca, menzionando nelle risultanti pubblicazioni "Lavoro svolto con riferimento all'Accordo Quadro stipulato tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ente Parco Nazionale della Sila".

### ART. 3

L'Ente Parco si impegna a:

- mettere a disposizione le professionalità del proprio personale dipendente per



l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative che deriveranno dal presente Accordo Quadro;

- fornire le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività sperimentali e di monitoraggio nel territorio dell'Ente Parco;
- contattare e coinvolgere le Province e i Comuni del Parco, nonché le istituzioni scolastiche, nelle iniziative che possono risultare di loro specifico interesse.

#### **ART. 4**

Il CNR si impegna a:

- mettere a disposizione le competenze e le professionalità dei ricercatori e tecnologi, nonché dei tecnici e degli amministrativi, per la definizione e lo svolgimento dei progetti congiunti;
- svolgere attività di ricerca, formazione avanzata e divulgazione scientifica concordate con l'Ente Parco attraverso al stipula di specifiche convenzioni, accordi e progetti operativi;
- individuare e proporre specifiche iniziative e progetti da realizzare.

#### **ART. 5**

Dal presente Accordo Quadro non derivano oneri diretti a carico delle parti.


Per l'esecuzione delle iniziative previste dal presente Accordo si procederà tramite: a) la stipula di apposite convenzioni, accordi e progetti operativi; b) la partecipazione a bandi pubblici regionali, nazionali o comunitari; c) la redazione di progetti congiunti da proporre a Soggetti terzi favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

#### **ART. 6**

Per ogni specifico progetto approvato dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 7, le Parti provvedono alla stesura di una Convenzione operativa che viene sottoscritta dai soggetti partecipanti.

Ciascuna Convenzione operativa stabilisce, tra l'altro, i criteri e le procedure che regolano gli impegni reciproci dei firmatari, l'articolazione delle azioni di ricerca da realizzare con l'indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari e la relativa tempistica.

Le Parti, sentito il Comitato di indirizzo, nominano di comune accordo il Responsabile Scientifico

 5

della Convenzione incaricato della gestione operativa della stessa.

Per ciascuna Convenzione il Responsabile Scientifico:

- predispone, d'intesa con le strutture dell'Ente Parco e del CNR e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del Programma;
- presenta un rapporto semestrale sui risultati conseguiti al Comitato di indirizzo , il quale provvede a trasmetterlo al CNR e all'Ente Parco

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

#### ART. 7

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente del Parco Nazionale della Sila o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente dell'Ente Parco e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'Ente Parco, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large capital letter 'A' followed by a stylized flourish.

## Art. 8

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

## ART. 9

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.



7

#### **ART. 10**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

#### **ART. 11**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro, il Foro competente sarà quello di Cosenza.

#### **ART. 12**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

#### **Art. 13**


Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 14**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Roma li, **16 GEN. 2013**

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
prof. Luigi Nicolais



Ente Parco Nazionale della Sila  
prof.ssa Sonia Ferrari

